

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/05/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37069-il-41-bis-al-vaglio-di-strasburgo>

Autore: Salvemini Alessandro

Il 41 bis al vaglio di Strasburgo.

Alessandro Salvemini¹

Il 41 bis al vaglio di Strasburgo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è occupata negli anni più volte del regime detentivo speciale del nostro Paese, sotto vari profili di rilevanza: i giudici di Strasburgo si sono trovati a giudicare non solo le probabili violazioni dell'art. 3, ma anche quelle degli articoli 6, 8 e 13 della La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La casistica in materia è dunque ampia e variegata e vale la pena soffermarsi sulle pronunce che hanno sostanzialmente sancito la compatibilità del regime speciale con l'art. 3 CEDU.

Dopo i primi anni di applicazione della norma e le prime rilevanti pronunce della nostra Corte costituzionale in materia, che hanno di fatto escluso l'incostituzionalità del regime nei suoi tratti essenziali, numerosi detenuti al 41 bis hanno iniziato a sottoporre al vaglio di Strasburgo il regime detentivo speciale, lamentandone l'incompatibilità con il divieto di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti.

Da allora, la Corte europea si è espressa più volte sulla materia: questa costante attenzione si spiega proprio per il fatto che tale regime detentivo va attentamente valutato in relazione ai diritti inviolabili dell'individuo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre ritenuto il regime di cui all'art. 41 bis, di per sé, non contrastante con il divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione.

Esso, infatti, nella sua astratta configurazione, non riveste alcuna di quelle forme di coercizione personale censurate dalla giurisprudenza internazionale: non è caratterizzato da forme istituzionalizzate di violenza fisica, né da forme di coercizione psichica, quali la privazione del cibo e del sonno, o l'assoluto isolamento sensoriale e sociale, bensì solo da misure limitative dei contatti con l'esterno, e con gli altri detenuti, e delle ore trascorribili all'aria aperta, giustificate da controbilanciate esigenze preventive di sicurezza pubblica.

Già la Commissione europea dei diritti dell'uomo², nella decisione *Natoli contro Italia* del 1998, aveva affermato che le restrizioni imposte dall'art. 41 bis II comma dell'ord. pen. «sono misure severe, ma proporzionate alla gravità dei reati» commessi.

La Commissione affermava il principio secondo cui affinché si configuri un trattamento inumano o degradante, il fatto deve raggiungere una soglia minima di gravità: nel caso di specie, la Commissione aveva riconosciuto la severità delle misure adottate contro il ricorrente, ma le aveva rapportate alla gravità delle infrazioni commesse ed allo scopo di assicurare la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica; perciò, essa aveva concluso che, nel trattamento applicato al caso vagliato, le restrizioni imposte non avevano superato quei livelli minimi di gravità richiesti³.

Non va infatti dimenticato che il regime detentivo speciale riveste una finalità preventiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che, già dal 1998, viene considerata preminente anche nella giurisprudenza sovranazionale in base al principio del bilanciamento della compressione dei diritti con le esigenze di difesa della collettività.

Questo tipo di impostazione è rimasto pressoché incariato nella giurisprudenza della Corte EDU, erede della Commissione, come testimoniano anche sentenze più recenti, in cui si è sempre finito per escludere che il regime del 41 bis possa configurare, di per sé, un trattamento disumano o degradante.

Così, nel tempo, è stato oggetto di disamina della Corte l'«isolamento sociale» a cui sono sottoposti i detenuti in regime di 41 bis, i cui contatti con l'esterno e con gli altri detenuti all'interno

¹ Commissario Capo del Corpo di Polizia penitenziaria.

² A partire dal novembre del 1998 la Commissione ha smesso di esercitare le proprie funzioni, in seguito alla creazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Fino a quella data la Commissione aveva giudicato sulla ricevibilità, in base alla CEDU, di qualsiasi ricorso, presentato da un individuo o da uno Stato, contro uno Stato membro.

³ V. sentenza *Natoli contro Italia*, in *Foro Italiano*, 1998, IV, 321 ss, con nota di LA GRECA G., *Diritti dell'uomo e regime dell'art. 41 bis ord. penit.* In particolare, secondo la sentenza, i controlli applicati per interrompere i rapporti col gruppo criminale di appartenenza non comportano né un isolamento sociale assoluto, né una totale impossibilità di lavorare o di svolgere altra attività; analogamente, si afferma che le modalità esecutive delle perquisizioni personali non raggiungono il livello di sofferenza morale che costituisce un trattamento degradante e che le

del carcere sono estremamente limitati: nel caso *Bagarella contro Italia*⁴, ad esempio, la Corte europea ha affermato che il collocamento del ricorrente in un'area riservata del carcere era «ampiamente e ragionevolmente giustificato» e non si poneva in contrasto con l'art. 3 CEDU, dato che non comportava alcuna restrizione ulteriore rispetto al regime del 41 bis, ma solo l'interdizione di entrare in contatto con i detenuti delle altre aree del carcere.

La Corte di Strasburgo, nella decisione ora richiamata, ha ribadito che solo «l'isolamento sensoriale completo combinato ad un totale isolamento sociale può ledere la personalità e costituisce una forma di trattamento inumano che non può essere giustificata con esigenze di sicurezza o con qualsiasi altra motivazione»; nel caso del 41 bis, invece, si è di fronte a un «divieto di intrattenere rapporti con gli altri detenuti per ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione che non costituisce, in sé considerato, una forma di pena o trattamento inumano».

Potendo il regime speciale protrarsi a lungo nel tempo, alla Corte è stato anche chiesto, in anni più recenti, se l'applicazione prolungata del regime detentivo speciale costituisca una violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Nelle relative decisioni la Corte, ricordando che nella valutazione della soglia minima di gravità influiscono tutti gli elementi della causa, fra cui anche la durata del trattamento, ha affermato che se, in astratto, l'applicazione prolungata delle restrizioni potrebbe tradursi in un trattamento inumano o degradante, nei casi in concreto esaminati ha sempre ritenuto infondate le doglianze dedotte.

Essa ha infatti sottolineato la difficoltà di individuare in astratto una soglia, superata la quale si rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU; nei casi esaminati, quindi, la Corte europea ha sempre respinto i ricorsi, facendo leva sull'assenza di comprovati effetti psico-fisici negativi derivati dalla prolungata applicazione del regime⁵.

Neppure alcune accurate forme di perquisizione personale, alle quali i detenuti in regime di 41 bis sono in alcuni casi sottoposti, sono state ritenute incompatibili con la CEDU.

I ricorrenti, d'altra parte, non hanno mai fornito prove, né indizi o presunzioni sufficientemente gravi, precisi e concordanti in grado di provare che le sofferenze e le umiliazioni subite oltrepassassero i livelli di gravità minimi⁶.

Così, ad esempio, nel caso *Guidi contro Italia*, del 2008, il ricorrente lamentava di essere stato sottoposto a una serie di limitazioni e restrizioni ulteriori che, a suo avviso, avrebbero costituito una violazione della propria dignità umana⁷.

In particolare con riferimento alle perquisizioni integrali sulla persona del ricorrente, la Corte ha ritenuto che non fossero state addotte prove che confermassero, al di là di ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia minima di gravità richiesto dall'articolo 3⁸.

L'impostazione della giurisprudenza della Corte è rimasta costante anche nelle ipotesi di particolari condizioni di salute del ricorrente sottoposto al regime di 41 bis.

⁴ Il ricorrente, accusato di strage, omicidio plurimo e di associazione a delinquere di tipo mafioso, era stato arrestato il 24 giugno 1995 e, in seguito, condannato all'ergastolo. In relazione ai reati commessi, era stato sottoposto fin dal luglio 1995 a regime detentivo speciale, poi prorogato nel tempo. La sentenza europea risale al 15 gennaio 2008, ed è consultabile in <http://www.osservatoriocedu.eu/Database/Sentenze/Bagarella%20c%20Italia.pdf>.

⁵ I casi decisi dalla Corte a cui si può rinviare sono: *Argenti contro Italia* (2005), § 17 - 23, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2006, n. 1, 209; *Asciutto contro Italia* (2007), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, 332 - 333. In particolare, nella causa *Argenti contro Italia*, il ricorrente era sottoposto al regime ex art. 41 bis, da più di dodici anni.

⁶ In particolare si può fare riferimento alle sentenze *Guidi contro Italia* (2008), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, 720; *De Pace contro Italia* (2008), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, 1302; *Dell'Anna contro Italia* (2009), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, 312.

⁷ Fra di queste, in particolare, egli denunciava la perquisizione integrale, totalmente senza indumenti, dopo ogni visita del difensore o della famiglia, anche se le visite si tenevano in stanze sorvegliate e il ricorrente era separato dal suo interlocutore da un vetro blindato, con contatto solo visivo tra i colloquanti; l'obbligo di compiere delle flessioni sulle gambe, nudo, davanti gli agenti della Polizia penitenziaria, perché questi ultimi potessero controllare se, durante i colloqui, egli avesse nascosto qualcosa; l'ispezione delle piante dei piedi, della cavità orale e della cavità anale con l'utilizzo di un *metal detector*, dopo ogni partecipazione alle udienze; la costante sottoposizione della sua a videosorveglianza, 24 ore su 24, con asserito pregiudizio per la propria intimità.

⁸ V. sentenza *Guidi contro Italia*, in www.osservatoriocedu.eu.

Al riguardo, si può citare la pronuncia Enea contro Italia del 17 settembre 2009; in questo caso, il ricorrente aveva addotto, a fondamento del proprio ricorso per violazione dell'art. 3 CEDU, le proprie gravi condizioni di salute; la Corte, tuttavia, non ne ha dedotto profili di incompatibilità con l'art. 3: i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che il trattamento sanitario garantito al ricorrente fosse adeguato alle sue condizioni di salute e che il prolungato regime carcerario a cui era stato sottoposto si giustificasse in ragione della sua pericolosità sociale⁹.

Può dunque sostenersi che il regime detentivo speciale, per quanto caratterizzato da misure particolarmente rigorose, è uscito finora indenne anche dal vaglio di Strasburgo sotto il profilo della compatibilità dell'art. 3 CEDU, non essendo mai stato provato il superamento di quella soglia minima di gravità delle concrete modalità di esecuzione detentiva (da valutarsi sempre in rapporto alle esigenze di prevenzione sottese alla norma) richiesta dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Gli unici casi di detenuti sottoposti al 41 bis per i quali la Corte di Strasburgo ha riscontrato la violazione dell'art. 3 CEDU, allo stato, riguardano asseriti ed episodici casi di maltrattamenti fisici, invero mai dimostrati, per cui le condanne sono conseguite all'acclarata negligenza delle autorità italiane nel condurre indagini effettive ed adeguate sui comportamenti denunciati: tale negligenza ha comportato una violazione dell'obbligo procedurale di adeguata ed efficace investigazione sui casi di tortura o trattamenti inumani o degradanti, derivante dall'art. 3 CEDU¹⁰.

I presunti maltrattamenti, inizialmente considerati inumani dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo ed in seguito ritenuti non provati dalla Ct EDU, rappresentano, ove dimostrati, deprecabili eccezioni ad una gestione penitenziaria normalmente corretta e, come tali, restano ascrivibili alle gravi responsabilità degli autori. Tali eccezionali "derivate", del resto, sono idonee ad investire qualunque detenuto, indipendentemente dal circuito penitenziario di appartenenza e, in quanto tali, non rivestono alcun rilievo ai fini della valutazione della compatibilità del 41 bis con la CEDU.

⁹ La sentenza *Enea contro Italia* è consultabile sul sito www.giustizia.it. In particolare, il signor Enea soffriva di diverse patologie, che lo costringevano sulla sedia a rotelle; egli riteneva che l'adozione del regime speciale di cui all'art. 41 bis, nonché il successivo trasferimento nel settore E.I.V. del carcere (circuito ad elevato indice di vigilanza, oggi ricondotto nei circuiti dell'alta sicurezza), avrebbero rappresentato "tortura" ai sensi della norma invocata o, in subordine, "un trattamento inumano e degradante", in considerazione delle sue peculiari condizioni di salute, incompatibili persino con il regime ordinario di detenzione. La Corte, analizzando le argomentazioni e la documentazione prodotta, conclude per la mancata violazione dell'art. 3. In particolare, ha ritenuto che le autorità nazionali avessero adempiuto al proprio obbligo di tutelare l'integrità fisica del ricorrente, non solo somministrandogli le cure mediche necessarie, ma anche concedendogli gli arresti domiciliari e disponendo il suo ricovero in un ospedale civile, quando l'aggravamento dello stato di salute lo aveva richiesto. I giudici europei nel valutare la compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo dell'art. 41 - bis pur riconoscendo che, in linea di principio, l'applicazione prolungata di certe misure restrittive possa per un detenuto rappresentare un "trattamento inumano e degradante", riconoscono che, nella fattispecie in esame, le restrizioni imposte al ricorrente fossero necessarie allo scopo di impedire allo stesso di riallacciare i contatti con l'organizzazione criminale cui apparteneva.

¹⁰ Si tratta dei casi *Labita contro Italia* e *Indelicato contro Italia*, rispettivamente del 2000 e del 2001. Il caso *Labita contro Italia*, ad esempio, riguardava un imputato sottoposto al regime di carcerazione speciale ex art. 41 bis sulla base di alcune dichiarazioni rilasciate da un pentito, che lo volevano appartenente ad un'organizzazione mafiosa. Il signor Labita era stato trasferito nel carcere di Pianosa nel 1992, proprio in seguito all'applicazione del regime detentivo speciale, dove affermava di aver subito maltrattamenti consistenti in percosse, insulti, perquisizioni corporali non necessarie, umiliazioni, intimidazioni e minacce.